f) deliberare sulla concessione dei contributi negli interessi sui mutui;

g) deliberare sull'emissione delle obbligazioni fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio d'interesse;

h) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche nonchè su ogni altra cancellazione ipotecaria, sulla sostituzione di garanzie personali, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

i) deliberare sulle transazioni e sulle rinuncie dei crediti;

l) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di immobili;

m) approvare il bilancio e la ripartizione degli utili;

n) fissare la misura della diaria per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non residenti in Roma, oppure residenti in Roma ma che per incarico dell'istituto debbano recarsi fuori sede;

o) nominare il direttore ed il personale dirigente e determinarne le condizioni di impiego;

p) autorizzare funzionari dell'istituto per le incombenze di cui all'art. 23 ultimo comma ed art. 24;

q) determinare l'organico del personale ed approvarne il regolamento ed il trattamento economico;

r) fissare i limiti delle spese ordinarie che il direttore può autorizzare;

s) disciplinare la concessione al personale dell'istituto, per esigenze di carattere straordinario, di prestiti con ritenuta sullo stipendio e di contributi assistenziali, nonchè deliberare in merito alle singole richieste.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 26. — Dagli utili netti annuali è prelevata una quota non inferiore al 30% da assegnarsi alla « riserva ordinaria ».

Sul residuo sarà corrisposto ai conferenti del « fondo di dotazione », in ragione delle quote versate, un dividendo, non superiore al 6%, che sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

L'eventuale rimanenza dovrà essere devoluta:

a) alla formazione di un « fondo rischi » nella misura del 50%;

b) al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), a riconoscimento di una commissione sul « fondo di garanzia » in misura da stabilirsi anno per anno dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 2% dell'importo del fondo stesso;

c) per il residuo secondo deliberazioni del consiglio di amministrazione, con facoltà di erogarlo, in parte, per premi al personale.

Potranno essere formate riserve straordinarie mediante particolari assegnazioni.

La « riserva ordinaria » dell'istituto potrà anche essere investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni, comprese quelle emesse dall'Istituto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(12760)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Rocca San Giovanni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel comune di Rocca S. Giovanni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca S. Giovanni (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'abbazia di Fossacesia e la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con S. Vito Chietino a quota 108 per continuare con una linea che passa per quota 111, 114, 37 e 94 in località Pontone per scorrere sulla sede della strada che porta a Rocca S. Giovanni fino al limite del centro urbano. Di qui scorre lungo una linea che passa per quota 129, 124, 116, 34 per rigirare a quota 106 e terminare al confine comunale di Fossacesia.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Rocca San Giovanni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso

tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 dicembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

COMUNE DI ROCCA S. GIOVANNI

Dal confine comunale con S. Vito Chietino a quota 108 per continuare con una linea che passa per quota 111, 114, 37 e 94 in località Pontone per scorrere sulla sede della strada che porta a Rocca S. Giovanni fino al limite del centro urbano. Di qui scorre lungo una linea che passa per quota 129, 124, 116, 34 per rigirare a quota 106 e terminare al confine comunale con Fossacesia.

(12635)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Presentazione internazionale "Moda della calzatura" », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Presentazione internazionale "Moda della calzatura" », che avrà luogo a Bologna dal 6 al 10 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12822)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12823)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria ed articoli da regalo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,